



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 50

Riunione del 6 Febbraio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. – Massimo Argirò Componente

40.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
GIUSEPPE CUBETA, N.Q. DI PRESIDENTE DELLA ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 E DELLA ASD MILANO TEAM VOLLEY 66, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

Giuseppe Cubeta, n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, per aver tesserato per l'ASD Milano Team Volley 66, relativamente alle stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018, l'atleta Quaceci Desiree in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che *“è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*;

- **ASD Milano Team Volley 66, in persona del Presidente p.t.**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver tesserato relativamente alle stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018 l'atleta Quaceci Desiree in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione



delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che *“è necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’incolpato per l’udienza del 6 febbraio 2019, nella quale compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, mentre per l’incolpato nessuno compariva.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto delle memorie difensive inoltrate alla Procura dal Presidente del sodalizio.

OSSERVA

La fattispecie all’esame trae origine dall’esposto del 26.10.2018 a mezzo del quale i Sigg. Nestor Quaceci e Laura Nardino, quali esercenti la potestà genitoriale, lamentavano che la figlia minore Desiree Quaceci era stata tesserata dal sodalizio ASD Milano Team Volley 66 per le stagioni sportive 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, unitamente all’esposto veniva allegato il certificato del 03.10.2014 con scadenza di validità al 02.10.2015.

Consequentemente il Responsabile dell’Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato la documentazione tutta fatta pervenire dai genitori dell’atleta e verificata l’impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione della certificazione medica richiesta con comunicazione del 29 ottobre 2018, con provvedimento prot. n. 03695 del 16.11.2018, provvedeva a revocare l’omologa



del tesseramento dell'atleta Desiree Quaceci con l'ASD Milano Team Volley 66 ed a inviare la documentazione completa alla Procura Federale.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati i quali facevano pervenire memorie nelle quali ammettevano sostanzialmente le suddette circostanze adducendo, nel contempo, motivazioni che non venivano ritenute idonee dalla Procura Federale a superare gli addebiti mossi nei confronti degli stessi.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, sostanzialmente ammessa dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il tesserato Giuseppe Cubeta, n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta minore Desire Quaceci, per le stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018, avvalendosi di un certificato medico scaduto alla data del 02.10.2015, come da copia allegata all'esposto presente agli atti.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà dell'atleta di continuare o meno a svolgere l'attività agonistica, non possono essere condivisibili le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie depositate. Tale circostanza integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli



organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico di Giuseppe Cubeta, anche n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Cubeta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio **ASD Milano Team Volley 66**, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 13 febbraio 2019.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affisso il 13 febbraio 2019